

PDF Eraser Free



**TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

Dott.ssa Licia TOMAY	Presidente
Dott. Vincenzo LUBERTO	Giudice relatore
Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA	Giudice

riunito in camera di consiglio, in data 9/1/2023_____ ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 197/2020 R.G. vertente

tra

ato in Costa D'Avorio il _____ (alias il 21.07.1988) (CUI 03XW353),
cittadino del Burkina Faso ed in elettivamente domiciliato in Muro Lucano (PZ), alla via Sopra
Maddalena n.18, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mariani, che lo rappresenta e difende in virtù
di procura depositata in data 25.08.2021

PARTE RICORRENTE

e

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI SALERNO**

PARTE RESISTENTE

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 21.01.2020 _____ ha impugnato il provvedimento
emesso in data 09.01.2020 notificato il 10.01.2020, con il quale la Commissione Territoriale per il
riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno gli ha negato il riconoscimento dello
status di rifugiato e di forme complementari di protezione non ritenendo sussistente l'esistenza di
una situazione impeditiva al rimpatrio ai sensi dell'art.32, comma 3, del D. Lgs.n.25/2008.
Parte resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.



PDF Eraser Free

Disposta ed effettuata l'audizione di parte ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

1. In via preliminare, con riferimento alle censure circa eventuali violazioni delle garanzie procedurali, va rilevato, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, come in mancanza di allegazione di uno specifico *vulnus* subito dall'interessato, dette censure non possano trovare accoglimento (secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la pretesa lesione deve essere "puntualmente dedotta ed allegata" e non solo "genericamente dedotta": cfr. Cass. n. 24543/2011; Cass. n. 420/2012; Cass. civ. sez. VI del 24 settembre 2012).

Va, poi, ulteriormente chiarito, sempre in via preliminare, come il giudizio in questione non abbia ad oggetto l'intrinseca legittimità dell'atto amministrativo impugnato, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione, motivo per cui i vizi formali attinenti al procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione Territoriale (e al provvedimento di quest'ultima) sono in questa sede del tutto irrilevanti.

L'opposizione in esame non si atteggia, in definitiva, come un'impugnazione tecnicamente intesa. Il Tribunale, chiamato ad esaminare la domanda di ammissione alla protezione internazionale a seguito del diniego da parte dell'Autorità amministrativa, non è vincolato, infatti, ai motivi dell'opposizione e procede ad un completo riesame della richiesta, verificando *ex novo* la sussistenza dei presupposti alla base del diritto soggettivo vantato. La violazione delle regole sul procedimento amministrativo non assume, pertanto, in questa sede, rilevanza, poiché l'atto di diniego del riconoscimento del diritto alla protezione internazionale da parte dell'Autorità amministrativa non ha natura provvedimento ma è un mero atto ricognitivo dei presupposti della protezione internazionale, che non incide sul diritto soggettivo allo *status* oggetto del presente giudizio, con conseguente inapplicabilità della relativa disposizione.

In conclusione, non può ravvisarsi alcuna (concreta) violazione del diritto di difesa del ricorrente, il quale, nel caso in esame, è stato posto in grado di esercitare, senza alcun tipo di limitazione, tutte le proprie difese.

2. Nel merito, va premesso che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con Legge n. 722/54, definisca rifugiato "*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*" ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr., Cass. n. 26822/07; Cass. n. 19930/07; Cass. n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel Paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valutazione demandata al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare, quindi, sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi: quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto al rischio concreto di sanzioni). La generica gravità della situazione politico economica del Paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono, pertanto, elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello *status* reclamato, essendo necessario, invece, che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il D.lgs. n. 251/2007, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.



PDF Eraser Free

Allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, il D.Lgs. 251/2007 riconosce la protezione internazionale sussidiaria, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave; l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Alla luce di tali disposizioni normative, la stessa previsione costituzionale di cui all'art. 10, che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l'esercizio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni, non ha più alcun margine di residuale applicazione, poiché "il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251/2007 e all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998" (Cass. ord. n. 16362 del 4.08.2016).

Con particolare riferimento, poi, all'onere probatorio che incombe su parte ricorrente, è opportuno sottolineare come, se per un verso nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico deve ritenersi, in via generale, attenuato l'*onus probandi* a carico del richiedente - così come esplicitato dall'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 251/2007, d'altra parte quest'ultimo non è comunque esonerato dalla prova.

Secondo l'insegnamento della Cassazione, infatti, l'onere probatorio deve essere comunque assolto dal ricorrente - seppure in via indiziaria - a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (cfr., *ex multis*, Cass. Civ. Sez. VI – ord. 11/07/2016 n. 14157). La circostanza che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr., *per es.*, Cass. n. 26278/05), ovvero sulla necessità della dimostrazione circa la fondata possibilità che l'eventuale ritorno in patria sia accompagnato dalle citate persecuzioni, e, soprattutto, non pone a carico dell'Amministrazione alcuno speculare onere né di concedere il beneficio del dubbio né di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante (cfr., *ex multis*, Cass. n. 18353/06).

Tanto premesso, parte ricorrente ha dichiarato innanzi alla commissione, di essere cittadino del Burkina Faso in quanto nato da genitori burkinabè ma nato in Costa D'Avorio a Kumassi Abidjan ove è vissuto fino al 2006; di essere di etnia mossi e di aver perso la sua famiglia nella guerra civile in Costa D'Avorio; di aver svolto vari lavori prima di lasciare la sua terra; sottolinea di avere cittadinanza burkinabè, pur se nato in Costa D'Avorio, perché i suoi genitori erano cittadini del Burkina Faso. Riferisce in Commissione di essere sopravvissuto alla guerra civile della Costa D'Avorio, insieme alla madre e di essere riuscito a trasferirsi con la madre in Burkina Faso, con l'aiuto di colleghi del padre, ma la madre è morta dopo pochi mesi, così nel 2009 ha lasciato anche il Burkina per migliorare le sue condizioni di vita; di essere giunto in Italia con regolare permesso nel 2009, ma perso il lavoro non è riuscito a trovare altro lavoro e il permesso non gli è stato rinnovato; teme in caso di rientro per la sua incolumità a causa dei disordini e della violenza in atto nel suo paese.

Nell'audizione innanzi al giudice onorario delegato, il ricorrente veniva ascoltato in videoconferenza dal carcere di Taranto, da cui risultava detenuto per scontare la pena comminata per il reato di furto; ciò viene dichiarato dal richiedente e si apprende anche dall'informativa della Questura di Potenza, depositata in data 30.09.2021 a seguito di richiesta ex art 213 cpc del Gop delegato. Il richiedente riferisce la stessa vicenda già dichiarata innanzi alla CT, e sottolinea di non aver alcun riferimento familiare in Burkina Faso dopo la morte della madre, né in Costa D'Avorio, dove si è recato nel 2011 per cercare alcuni parenti ma non ha ritrovato nessuno; dichiara di essere su suolo italiano dal 2009 di aver lavorato dal 2011 sempre senza permesso e con lavoro non



PDF Eraser Free

regolare; conferma di temere il rientro in patria in quanto in Burkina Faso, non ha alcun riferimento, e in Costa D'Avorio dove aveva una casa ma oramai è stata distrutta. Conferma di essere stato sempre in Italia.

Ebbene, così ricostruita la storia personale del ricorrente, vista la problematica che lo stesso indica alla base del suo espatrio, si evidenzia la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi che consentano di ritenere che lo stesso sia perseguitato nel suo paese di origine per motivi di religione, politici, di sesso o di razza o nazionalità.

Allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, il D.Lgs. 251/2007 riconosce la protezione internazionale sussidiaria, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave; l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Nel caso di specie, si ritiene parimenti, non sussistente, alcun rischio di morte, tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante che giustifichi la concessione della protezione sussidiaria ai sensi delle lett. a) e b) dell'art. 14 del D.Lgs. n. 251/2007.

Con riguardo invece alla disciplinata dall'art. 14, lett. c), d.lgs n. 251 del 2007, tenuto conto dei riferimenti attuati dal richiedente nelle audizioni, e tenuto conto della cittadinanza burkinabè dello stesso, come accertato dalla Questuraemerge dal Report dell'organizzazione internazionale *Refugees International* (aprile 2022) che il Burkina Faso è allo stato attuale l'epicentro del rapido deterioramento interessante le crisi umanitarie e migratoria nel Sahel centrale. Gli scontri tra gruppi armati, molti dei quali affiliati allo Stato islamico e ad Al-Qaeda, e le forze di sicurezza nazionali e gli attacchi contro i civili da parte di tutte le parti in guerra continuano a causare sfollamenti diffusi ed una massiccia emergenza umanitaria. Dal 2018, violenti scontri interni hanno costretto ad emigrare più di 1,8 milioni di sfollati – con un aumento del 62% solamente nell'ultimo anno.

A tal punto è bene richiamare la definizione di “conflitto armato”, così come statuita dalla sentenza della Corte di Giustizia del 30 gennaio 2014 (Causa C-285/12 – Diakité), secondo cui “*si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*”. Dunque, ai fini che qui interessano, non è sufficiente ad integrare la fattispecie l'esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) sia interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.

Orbene, dalle fonti (EASO 2022) si apprende che a partire dal 2015, il Burkina Faso ha conosciuto una esponenziale crescita del proselitismo e delle attività terroristiche, agevolate nel loro incremento e nel loro sviluppo dalla vicinanza dei fronti jihadisti in Mali e Niger, nonché dalla precarietà della situazione economica e politica nazionale. Al pari degli altri Paesi del Sahel, anche il Burkina si è trasformato nel teatro delle operazioni del Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin' (JNIM) o Gruppo per la Salvaguardia dell'Islam e dei Musulmani (GSIM), il cartello jihadista, nato nel 2017, che



PDF Eraser Free

riunisce i gruppi armati salafiti attivi nella regione, precisamente: la brigata sahariana di al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQMI), al-Morabitoun, Ansar al-Din, il Fronte di Liberazione di Macina (FLM) e Ansarul Islam. Quest'ultimo è un movimento jihadista burkinabè, fondato nel novembre 2016 da Malam Ibrahim Dicko, un predicatore attivo nella regione di Soum ed allievo di Amadou Kouffa, fondatore del Fronte di Liberazione di Macina. La costellazione dei gruppi terroristici in Burkina Faso è in costante evoluzione ed è marcata dalla competizione tra i gruppi affiliati ad Al-Qaeda e quelli che fanno, invece, riferimento all'ISIS. Da un punto di vista della sicurezza, il World Factbook della CIA evidenzia come il Paese sia stato teatro di attacchi terroristici avvenuti nella capitale nel 2016, 2017 e 2018 e continua ad essere vittima della minaccia terroristica principalmente nelle regioni settentrionali e orientali (Central Intelligence Agency-The World Factbook, Africa, Burkina Faso, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uv.html>; Onu Info <https://news.un.org/fr/story/2019/09/1052702>). Nel gennaio 2016, nell'agosto 2017 e nel marzo 2018, infatti, commando jihadisti hanno assaltato obiettivi istituzionali e militari, sia nazionali che stranieri nella capitale (su tutti l'ambasciata e il centro culturale francesi) nonché target civili, come ristoranti ed alberghi, molto frequentati da cittadini di origine europea ed asiatica. Nell'agosto 2017, le milizie jihadiste hanno mirato diversi luoghi di aggregazione della capitale, frequentati in larga misura da cittadini stranieri (Centro Studi Internazionali, L'Avanzata Jihadista nel Burkina Faso, 23 agosto 2019, in <https://www.cesiitalia.org/articoli/1007/lavanzata-jihadista-nel-burkina-faso>)

Le prime azioni terroristiche sul territorio risalgono al 2016 da parte del gruppo "Ansar ul Islam" di Malam Ibrahim Dicko. Il gruppo è considerato responsabile del clamoroso attacco alle forze militari a Nassoumbou, dove furono uccisi 12 membri delle forze di sicurezza burkinabe (West Africa ICG International Crisis Group - Commentary "Burkina Faso's Alarming Escalation of Jihadist Violence" <https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/burkina-faso/burkina-fasos-alarming-escalation-jihadist-violence>). A causa dell'elevato numero di attacchi terroristici, alla fine del 2018, il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza in quasi un terzo delle province del paese (14 su 45), rinnovandolo ulteriormente a giugno 2019 (ISPI <https://www.ispionline.it/it/publicazione/current-state-insecurity-burkina-faso-23840>) e i report internazionali segnalano una crisi umanitaria senza precedenti. Secondo il Global Humanitarian Overview, il documento di Ocha (l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari) che fissa i bisogni umanitari per il 2020, il Burkina Faso sta affrontando una crisi di protezione a seguito dell'escalation della violenza, che dal gennaio 2019 sta portando a un deterioramento senza precedenti della situazione umanitaria nel Paese (OCHA Service <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BFA-HWP-201907-Web%20%282%29.pdf>; The new humanitarian <https://www.thenewhumanitarian.org/news/2019/04/17/spreading-violence-triggers-unprecedented-crisis-burkina-faso>; UNHCR <https://www.unhcr.org/news/briefing/2019/10/5da03eee4/conflict-violence-burkina-faso-displaces-nearly-half-million-people.html>).

Secondo l'UNHCR, gli attacchi contro obiettivi civili e militari tra Mali, Burkina Faso e Niger sono cinque volte superiori a quelli del 2016. All'inizio di Gennaio 2020 un attacco ad un bus ha provocato almeno la morte di almeno 14 studenti (tra cui 7 bambini) nella provincia settentrionale di Sourou. Il 21 Gennaio 2020 almeno 39 civili sono rimasti vittime di un attacco ad un mercato nella provincia di Sanmatenga, nel Centro-Nord. Sempre a Gennaio 2020, 30 persone sono state uccise in un attacco nel villaggio di Silgadji, nella provincia di Soum, nella regione del Sahel. Un altro attacco è stato registrato all'inizio di Febbraio 2020 nel villaggio di Lamdamol (provincia settentrionale di Seno), con un bilancio di 20 vittime civili. Sempre nel Nord del Paese, 24 persone sono rimaste uccise, almeno 18 ferite ed alcune rapite durante un attacco ad una chiesa protestante nel villaggio di Pansi, provincia di Yagha (Al Jazeera, More than a dozen killed in Burkina Faso bus attack, 5 Gennaio 2020 [https://www.aljazeera.com/news/2020/01/dozen-killed-burkina-faso-bus-](https://www.aljazeera.com/news/2020/01/dozen-killed-burkina-faso-bus-attack)



PDF Eraser Free

[attack-200105113025830.html](https://www.africanews.com/2020/01/22/militants-attack-burn-market-in-burkina-faso-killing-36/), Africa News, Militants attack, burn market in Burkina Faso killing 36, 22 Gennaio 2020 [https://www.africanews.com/2020/01/22/militants-attack-burn-market-in-burkina-faso-killing-36/](https://www.voanews.com/africa/more-deadly-attacks-burkina-faso), VoA News, More deadly attacks in Burkina Faso, 28 Gennaio 2020 [https://www.voanews.com/africa/more-deadly-attacks-burkina-faso](https://www.bbc.com/news/world-africa-51348523); BBC News, Burkina Faso: gunmen kill 20 civilians in attack, 3 Febbraio 2020 [https://www.bbc.com/news/world-africa-51348523](https://www.france24.com/en/20200217-dozens-killed-in-attack-on-burkina-faso-church); France 24, Dozens killed in attack on Burkina Faso church, 17 Febbraio 2020 [https://www.france24.com/en/20200217-dozens-killed-in-attack-on-burkina-faso-church](https://news.un.org/fr/story/2019/09/1052702).)

È evidente, inoltre, come attualmente lo Stato sia incapace di fornire protezione ai propri cittadini. Ciò lo si evince, oltre che dal numero sempre crescente di attacchi che colpiscono il territorio nazionale, dalla decisione dell'Assemblea nazionale del 21 gennaio di approvare la legge che consente alle forze di sicurezza di fare affidamento su volontari civili per combattere i gruppi armati. Lo stesso Presidente Kaboré ha ammesso davanti alle Nazioni Unite che *“il livello di violenza raggiunto e l'insicurezza hanno provocato una crisi umanitaria con il risultato che migliaia di sfollati interni, scuole e centri sanitari sono stati chiusi e simboli dello stato distrutti”* (ONU Info, La dégradation sécuritaire au Burkina Faso discutée à la Commission de consolidation de la paix de l'ONU, 26 Settembre 2019 <https://news.un.org/fr/story/2019/09/1052702>).

Quanto all'estensione geografica della violenza e degli attentati, si rileva che Ouagadougou, la capitale, è stata negli ultimi anni colpita da attentati di grande portata e la situazione rimane estremamente tesa. Nonostante l'epicentro delle violenze continui ad essere la provincia di Soum e altre aree nel nord lungo il confine col Mali, l'instabilità si è diffusa geograficamente anche nell'est e sudovest del Paese. Nel nord del Paese nel maggio 2019 le province del Soum e del Sanmatenga contavano rispettivamente più di 93000 e 47000 sfollati interni. Il fatto che nel sud-ovest la situazione sia rimasta tendenzialmente più calma è ricondotto alla conformazione del territorio, prevalentemente boschivo, e alla circostanza per cui in quella regione si registra la più bassa percentuale di residenti musulmani (12,9%) nel Paese, per cui sarebbe più difficile per gli attivisti islamici operare apertamente o almeno coltivare relazioni con le popolazioni. Tuttavia, si evidenzia come il confine tra Burkina Faso, Togo, Benin, Ghana e Costa d'Avorio rappresenti un'area strategica di particolare interesse per i gruppi estremisti che appaiono sempre più attratti dalla possibilità di espandere la loro influenza nei territori del West Africa e ciò renda insicura e instabile anche quell'area del Paese (CEDOCA, “Burkina Faso, Situation sécuritaire”, https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_burkina_faso_situation_securitaire_2_0190621.pdf; OCHA, Genève. Burkina Faso – Situation des personnes déplacées internes (PDI), 17.05.2019 www.humanitarianresponse.info/en/operations/burkina-faso/infographic/burkina-faso-situation-des-personnes-deplacées-internes-à-la-1; Insecurity in southwestern Burkina Faso in the context of an expanding insurgency <https://acleddata.com/2019/01/17/insecurity-in-southwestern-burkina-faso-in-the-context-of-an-expanding-insurgency/>

Da i dati forniti dall' UNHCR, si apprende che la situazione nel Burkina è avvenuto un vero colpo di stato nel gennaio 2022. L' Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati sostiene : *“Quello avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 gennaio in Burkina Faso non era un ammutinamento di soldati insoddisfatti, ma un vero e proprio colpo di Stato. A confermarlo sono stati, dagli schermi della televisione nazionale, gli stessi militari golpisti che avevano arrestato il presidente Roch Marc Christian Kaboré, che da allora non è più ricomparso e non ha più parlato in pubblico. La situazione resta confusa, anche se i golpisti del Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) hanno detto che il golpe è avvenuto «Senza spargimento di sangue e senza alcuna violenza fisica sugli arrestati, detenuti in un luogo sicuro e nel rispetto della loro dignità». Il capitano Sidsoré Kader Ouédraogo, portavoce dell' MPSR, ha detto che il golpe è dovuto «Alla situazione di insicurezza che minaccia le fondamenta della nazione e all'incapacità delle autorità di unire i Burkinabè per far fronte alla situazione e all' esasperazione di i diversi strati sociali della nazione. Il movimento che riunisce tutte le forze di difesa e di sicurezza ha così deciso di porre fine al potere del signor Roch Marc Christian Kaboré». Poi il MPSR ha sospeso la Costituzione, sciolto*



PDF Eraser Free

l'Assemblea nazionale, chiuso le frontiere aeree e terrestri e decretato il coprifuoco dalle 21:00 alle 5:00 su tutto il territorio nazionale del Burkina Faso. Però i golpisti hanno assicurato che il Paese potrà «Tornare a un ordine costituzionale entro un termine ragionevole». Naturalmente decideranno loro quando sia ragionevole. Intanto resta l'incertezza sulle dimissioni di Roch Marc Christian Kaboré. La lettera manoscritta che porta la sua firma e che è stata pubblicata sulla pagina Facebook di Radiotélévision burkinabè non è stata ancora autenticata. Ieri, nella capitale Ouagadougou c'è stata una manifestazione a sostegno dei golpisti, organizzata dal movimento Sauvons le Burkina Faso, che ha riempito Place de la Nation.... Il poverissimo Burkina Faso – l'ex Alto Volta francese – è nel cuore dello scontro per le risorse dell'Africa centrale e del Sahel: da una parte i giacimenti e il petrolio scoperti a nord, dall'altra il cacao e il cotone a sud, il territorio aggredito da cambiamenti climatici rapidissimi e percorso dalle rotte della droga e del traffico di esseri umani. Un Paese dove musulmani e cristiani convivevano in pace da sempre ma che ha attratto come un favo di miele le milizie jihadiste che vogliono instaurare un califfato islamico tra il Sahel, il Sahara e la Nigeria.... (“Burkina Faso: è stato un golpe vero. Un popolo stanco della guerra antijihadista e per le risorse”, greenreport.it, 26-1-2022, sito web); Africa Occidentale 24 gennaio Colpo di Stato in Bukina Faso. Un gruppo di soldati ha annunciato sulla rete televisiva statale Rtb che una giunta militare è ora alla guida del paese, dopo aver arrestato il presidente Roch Marc Christian Kaboré eletto per la seconda volta nel 2020. È il terzo golpe in diciotto mesi nell'area dell'Africa Occidentale, vulnerabile agli attacchi degli estremisti islamici, e dove sono presenti truppe di diversi Paesi europei, a cominciare dalla Francia. Il Movimento patriottico per la salvaguardia e la restaurazione - ha annunciato in tv il capitano Sidsoré Kaber Oudreaogo, portavoce del gruppo - intende ora fissare un calendario perché si tengano «in tempi ragionevoli» nuove elezioni e si ritorni «a un ordine costituzionale accettato da tutti». Il governo è ora guidato dal tenente colonnello Sandaogo Paul Henri Damiba che ha sospeso costituzione, disciolto governo e assemblea nazionale, chiuso le frontiere terrestri e aeree «fino a nuovo ordine» e imposto un coprifuoco dalle 21 alle 5 del mattino. Il portavoce ha voluto rassicurare i partner del Burkina Faso «sulla ferma volontà del nostro paese di continuare a rispettare i suoi impegni internazionali in particolare in materia dei diritto dell'uomo. Non è chiaro dove sia attualmente Kaboré. Il portavoce della giunta ha spiegato che il colpo di Stato è stato realizzato «senza spargimento di sangue e senza alcuna violenza fisica contro gli arrestati, che sono detenuti in un posto sicuro, nel rispetto della loro dignità».

Il contesto appena descritto fa sì che si ritenga sussista in Burkina Faso, non solo nelle regioni del nord, una situazione di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato ai sensi dell'art. 14, lett. c), D. L.vo 251/2007 tale per cui vi siano fondati motivi per ritenere che, ritornando nel paese di origine, il ricorrente correrebbe una minaccia grave alla vita o alla persona. Ritenuto quindi che in Burkina Faso sia tutt'ora presente un diffuso conflitto armato tale da mettere a serio repentaglio l'incolumità dei cittadini, e ciò esime il ricorrente dal fornire prova del rischio specifico che egli correrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, (vedi CGUE Grande sezione sentenza del 17 febbraio 2009 nel procedimento C-465/07, caso Elgafaji), vi sono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), D. L.vo 251\2007.

Restano assorbite le ulteriori richieste del ricorrente.

Vista l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio si compensano le spese di lite

P.Q.M

Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

1-Riconosce a **nato in Costa D'Avorio** il **(alias il 21.07.1988) (CUI 03XW353) , la protezione sussidiaria** di cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. n.251 del 2007;

2- COMPENSA le spese di lite.



PDF Eraser Free

Così deciso in Potenza, li 9.1.2023 _____

Motivazione redatta con la collaborazione del G.O.T. Dott.ssa Mariella Elena Cirillo

Il Presidente
(*dott.ssa Licia Tomay*)

